

Roma, 14 gennaio 2015

Al Ministero dello Sviluppo Economico

c.a. On. Ministro Guidi

Segreteria del Sottosegretario di Stato Sen.

Vicari

Ufficio Legislativo

Ufficio di Gabinetto

p. c. ANIA

p.c. MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Loro sedi

Prot. CNA n. 7/2015

Prot. ONA n. 5/2015

Oggetto: Recepimento direttiva 2009/138/CE (*Solvency II*). Acquisizione elementi ed osservazioni ai fini dell'Analisi dell'Impatto della Regolamentazione. Trasmissione Codice delle assicurazioni private novellato.

Abbiamo ricevuto il documento di cui in oggetto con le modifiche del Codice delle Assicurazioni e di seguito riportiamo le considerazioni di sostanza della professione attuariale:

- sotto il profilo normativo-giuridico preliminarmente osserviamo come senza alcuna ragione sostanziale dappertutto nel Codice delle assicurazioni sia sparito il riferimento all'Attuario iscritto all'albo professionale, figura professionale che da più di 60 anni svolge un ruolo fondamentale nel settore assicurativo sia Vita che Danni. Non risulta nella Direttiva, né nella legge delega che fosse prevista dal legislatore la volontà di eliminarlo. Si osserva altresì che da nessuna parte nella stessa legge delega o altrove si indica la possibilità di una estensione della delega oltre il mero recepimento della Direttiva *Solvency II*; sussiste quindi a priori un palese eccesso di intervento normativo che non fonda le sue radici su alcuna base giuridico-normativa. Così come rileviamo anche un difetto di recepimento normativo laddove ad esempio gli articoli 35, comma 2,

lettera c) e l'art. 68, comma 2, lettera c) della Direttiva *Solvency II* (in tal caso c'è un esplicito e chiaro richiamo alla possibilità della presenza in uno stato membro di incarichi di controllo riservati per legge agli attuari, richiamo che conferma dunque come l'impostazione attuale della normativa italiana sia totalmente in linea con il dettato normativo europeo e come non vi sia alcuna indicazione di eliminare tali figure) non sono stati recepiti, e l'art. 48, comma 2 (Funzione Attuariale) è stato recepito in modo diverso nell'art. 30 sexies, comma 2, laddove l'espressione “ ... e che sono in grado di dimostrare un'esperienza pertinente in materia di norme professionali e di altre norme applicabili” è stata impropriamente sostituita da “ b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico ”. Tutto ciò assume maggior rilievo se si considera che nel nuovo Codice delle Assicurazioni permane la continuità dei bilanci civilistici basati sul principio del costo storico e quindi il mantenimento delle attuali regole, nell'ambito delle quali è prevista dalla normativa da tantissimi anni la presenza dell'Attuario Incaricato Vita, Attuario Incaricato RCA, Attuario incaricato dalla Società di Revisione, nonché l'intervento dell'Attuario nella predisposizione e sottoscrizione della relazione tecnica allegata al programma di attività per la richiesta di autorizzazione di una nuova Compagnia di Assicurazioni o in caso di estensione di rami, Vita e Danni, ora non più indicati senza alcuna ragione sostanziale, normativa e giuridica. La logica del recepimento della Direttiva in questione infatti non era quella di eliminare ciò che c'era, ma piuttosto di integrarlo in funzione del nuovo sistema di solvibilità ai fini di vigilanza. Da una parte quindi, in particolare, l'indicazione della funzione dell'Attuario Incaricato per i fini civilistici del bilancio d'esercizio, dall'altra la costituzione della Funzione Attuariale (una attività su tutt'altro piano, ovvero a favore esclusivo della nuova valutazione della Solvibilità ai fini di vigilanza) basata su diverse metriche e funzioni, così come lo stesso IVASS ci ha più volte ribadito; quindi due attività ben distinte e con finalità diverse;

- rileviamo altresì come su tale materia che ci riguarda non abbiamo avuto la possibilità di esprimerci; inoltre durante gli incontri tenutisi con IVASS nel corso del 2014 sul tema specifico della Funzione Attuariale ci è stato più volte ribadito che non solo non sussiste alcun tipo di contiguità tra l'Attuario Incaricato Vita e RCA e la Funzione Attuariale, ma che le prime due figure avrebbero continuato ad operare proprio per le ragioni di cui sopra a sostegno dell'opera di vigilanza come fanno da anni, al punto che tale concetto è stato poi riportato nella Circolare dell'Ordine degli Attuari sulla Funzione Attuariale del 18 dicembre 2014 (che Vi è stata spedita alcuni giorni fa e che alleghiamo alla presente ad ogni buon fine);
- altro aspetto rilevante è che non solo in Italia, ma in Europa e nel Mondo la professione attuariale è in grande sviluppo; d'altronde non è un caso il notevole rilievo dato alla Funzione Attuariale nella Direttiva *Solvency II*, proprio perché elemento indispensabile e necessario per lo svolgimento dell'attività assicurativa in quanto l'Attuario viene universalmente riconosciuto come valutatore primo ed unico dei rischi per le specifiche, complesse ed uniche competenze che possiede. Ciò non può passare inosservato da parte del Governo che ha lo scopo di tutelare il risparmio previdenziale e gli assicurati contro i

rischi, dato che entrambi gli aspetti presentano un costo sociale non indifferente; d'altronde tutto ciò è risultato del tutto necessario nel passato dato che all'Attuario si è fatto sempre più ricorso; quindi il documento proposto appare in evidente controtendenza con l'orientamento italiano, mondiale ed europeo. Le richiamate competenze si formano peraltro durante un corso di laurea complessivamente pari a 5 anni più un esame di stato (aggiornato nel tempo allo sviluppo delle dinamiche attuariali e del mercato) e sono continuamente aggiornate attraverso la formazione continua obbligatoria cui l'iscritto all'Albo è obbligatoriamente sottoposto. Ricordiamo anche che l'Ordine professionale degli Attuari ha una lunga storia essendo uno dei più antichi in quanto istituito per Legge nel 1942, tutelato dalla Costituzione come tutte le professioni regolamentate (art. 33, comma 5) e da specifiche normative (citiamo tra tutte la Riforma delle professioni DPR n. 137/2012) ed emana sistematicamente Linee Guida professionali (l'ultima delle quali, recentissima, dedicata proprio all'attività dell'Attuario Incaricato RCA);

- storicamente vorremmo ricordare come fin dagli anni 50' l'Attuario ha certificato le riserve matematiche nel ramo vita e alla fine degli anni 70' è stata introdotta la figura dell'attuario incaricato dalla Società di Revisione per la certificazione delle riserve tecniche. Successivamente nel 1997 è stata introdotta la figura dell'Attuario Incaricato nel ramo Vita (si veda anche l'art. 31 del D. Lgs. n. 209/2005) e nel 2004 l'analoga nel ramo dell'assicurazione obbligatoria RCA (si veda anche l'art. 34 del D. Lgs. n. 209/2005), "*... anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell' ISVAP*"; più recentemente nel 2012 è stata introdotta la certificazione obbligatoria da parte dell'attuario delle riserve tecniche dei fondi pensione che coprono direttamente i rischi biometrici così come il rendimento degli investimenti, o un determinato livello di prestazioni, oppure erogano rendite. Per tali incarichi in alcuni casi sono stati anche introdotti specifici requisiti di onorabilità e professionalità. Il ruolo svolto dagli attuari nei settori previdenziali e assicurativi è quindi stato ed è tuttora significativo e riconosciuto dal legislatore e dalle autorità di Vigilanza. Lo stesso dicasi anche a livello europeo e mondiale con modalità diverse e variegate ma che tendono sostanzialmente a rendere l'Attuario sempre più presente nei settori previdenziale e assicurativo.

Tale percorso continua anche con la Direttiva *Solvency II* laddove ancora una volta all'Attuario è stato assegnato un chiaro, preciso, importante e determinante ruolo, quello della Funzione Attuariale. L'articolo 48, comma 2 della Direttiva, come in precedenza riportato, in modo esplicito infatti recita: "*... la Funzione Attuariale è esercitata da persone che dispongono di conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, commisurate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che sono in grado di dimostrare un'esperienza pertinente in materia di norme professionali e di altre norme applicabili*", requisiti che a maggior ragione devono caratterizzare, nell'ambito della Funzione Attuariale, anche il Responsabile della funzione stessa.

A fronte di tutto ciò la professione attuariale si presenta sempre più preparata e, in particolare, l'Attuario:

- segue da sempre un percorso di studi specialistici con una laurea in materie Attuariali;
- ha sostenuto l'Esame di Stato che garantisce unitamente all'iscrizione all'albo la garanzia della professionalità (come da richiamato art. 33, comma 5 della Costituzione);
- è partecipe di una filiera formativa a *vita intera professionale* attraverso un processo di aggiornamento professionale continuo obbligatorio (ulteriormente confermato dal D.P.R. n. 137/2012 – Riforma delle professioni), nell'ambito del quale hanno già trovato spazio e lo troveranno ancora in futuro temi attinenti la *Solvency II*;
- usufruisce di altri aspetti legati all'appartenenza ad un Ordine Professionale, tra questi ad esempio le linee guida professionali;
- possiede una esperienza pertinente in materia di norme professionali e di altre norme applicabili, come richiesto dalla Direttiva *Solvency II* (per esempio le Linee Guida attuariali emanate da *EIOPA*, dall'*Actuarial Association of Europe (AAE* - già Gruppo Consultivo degli Attuari Europei (*GCAE*)) e dall' *International Actuarial Association (IAA)*, e le Linee Guida professionali emanate dall'Ordine degli Attuari). Recentemente ha inoltre già recepito gli *standard attuariali europei ESAPI* essendo quindi anche sotto questo profilo già pronta ad affrontare nelle tematiche della Funzione Attuariale e della *Solvency II*;
- è sottoposto alle regole di un codice deontologico aggiornato ai più elevati standard internazionali;
- è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

Sulla base di tutte le considerazioni svolte si può quindi registrare la perfetta aderenza tra la cultura e la formazione attuariale dell'Attuario iscritto al relativo albo professionale con i requisiti richiesti per la Funzione Attuariale e per il suo Responsabile. Anche l'AAE (*l'Associazione Attuariale Europea*) ha confermato quanto sopra riportato e auspica in tutti i Paesi della UE un ulteriore contributo della professione attuariale alla gestione dell'industria assicurativa oltre quello già ampiamente consolidato;

- il documento in oggetto non tiene in alcuna considerazione che se il mercato assicurativo in tutti questi anni ha sostanzialmente *tenuto* anche in periodi di crisi buona parte del merito va attribuita all'opera costante degli Attuari che grazie alla loro attività, in particolare ma non in via esclusiva su tariffe e riserve tecniche, in via preventiva e consuntiva, hanno garantito gli equilibri tecnici necessari alle Compagnie di Assicurazioni Vita e Danni; in particolare nel settore delle assicurazioni Danni, grazie anche all'opera dell'Attuario Incaricato RCA, negli ultimi anni le Compagnie di Assicurazioni si sono sempre più *tecnicizzate* organizzando i *data base*, raccogliendo i dati, elaborando tecnicamente le tariffe e verificando le riserve con metodologie statistico-attuariali creando tecnica e cultura. Basterebbe ricordare che prima del 2004 gran parte delle tariffe RCA, ad esempio, erano calcolate su base quasi o esclusivamente commerciale. In tale ramo peraltro, data l'obbligatorietà, sussiste anche un rilievo pubblicistico e la necessità di una terzietà garantita in questi anni proprio dall'Attuario Incaricato RCA e questo conferma l'importanza di tale specifica figura come

riconosciuta dalla attuale normativa. Ora tutto questo rischia di disperdersi dopo tanti anni di fatica e di supporto prestato alle Imprese e alla Vigilanza con cui peraltro si è sempre avuto un rapporto di collaborazione costante (potremmo citare negli ultimi 25 anni decine di circolari, norme ecc... discusse che hanno poi trovato felicemente la luce e che hanno regolato e regolano tuttora alcuni aspetti della vita assicurativa). Con esso rischia di disperdersi anche una cospicua mole di lavoro, programmi, procedure, modelli simulativi, tecniche anche sofisticate messe a punto nelle imprese e negli studi professionali che hanno creato in tutti questi anni lavoro e cultura; da ultimo rischia di generarsi all'improvviso anche un problema occupazionale imprevisto e ignoto al nostro settore, nell'ambito del quale in tutti questi anni si è molto lavorato con grande intensità e professionalità e riconoscimenti anche da parte delle stesse imprese. In un momento in cui il Governo lavora per creare posti di lavoro e spazi di sviluppo professionale questo intervento va esattamente nella direzione opposta colpendo peraltro una professione che serve sempre di più in Italia, in Europa e nel Mondo (da autorevoli ricerche internazionali è infatti da anni tra le prime 3 professioni più richieste al mondo, talvolta in alcuni anni anche la prima) e che anche nel nostro Paese è in costante sviluppo generando da anni sempre più lavoro e quindi occupazione, sia in termini di lavoro dipendente che come libera professione;

- va anche osservato che l'eliminazione della figura storica dell'Attuario incaricato dalla Società di Revisione è del tutto irragionevole perché con tutto il doveroso rispetto verso le altre poste di bilancio, le riserve tecniche rappresentano di gran lunga la posta più rilevante e significativa dello stato patrimoniale di una Compagnia di Assicurazioni Vita e Danni e quindi non si capisce la ragione per la quale proprio dove più serve l'Attuario iscritto all'albo professionale non sia stato più contemplato, anche in considerazione del fatto che relativamente ai rami diversi dal ramo RCA è all'attualità l'unico presidio ufficiale di controllo attuariale;
- considerando quanto riportato nel punto precedente e tenendo conto della contestuale assenza della figura dell'Attuario Incaricato RCA e Attuario Incaricato Vita, lo scenario che si verrebbe a delineare con questi interventi sul Codice delle Assicurazioni, sarebbe dunque quello di un bilancio d'esercizio non soggetto ad alcuna verifica prevista dalla normativa da parte di un professionista, né contemplata all'interno di specifiche funzioni aziendali (la Funzione Attuariale per come è impostata riguarda, come detto, le valutazioni basate su altri criteri e finalizzate alla Vigilanza). Tale verifica richiederebbe infatti un Attuario indipendente e esterno con competenze adeguate per la valutazione delle riserve tecniche, la posta maggiormente rappresentativa del bilancio d'esercizio stesso;
- da ultimo non si è tenuto minimamente conto della recente quanto importante Circolare dell'Ordine degli Attuari sulla Funzione Attuariale emanata il 18 dicembre 2014 ed inviata sia all'IVASS che a codesto Ministero (allegata alla presente). E' bene ricordare la genesi di tale Circolare; lo scorso mese di settembre l'Ordine degli Attuari aveva chiesto ad IVASS di emanare entro il 31/12/2014 una direttiva in tal senso al mercato

assicurativo cui avremmo dato come sempre il nostro contributo data la forte esigenza di regolamentare la Funzione Attuariale, attività nuova per gli Attuari e per le Imprese. Circa l'organizzazione ed i requisiti, in preparazione all'introduzione dal 1 gennaio 2016 del regime *Solvency II*, IVASS che inizialmente aveva prospettato un suo possibile intervento ha successivamente deciso di non procedere. Per questo l'Ordine degli Attuari, responsabilmente, al fine di non lasciare scoperto questo delicatissimo ed importantissimo ambito, è intervenuta e riprendendo i ragionamenti già svolti con l'IVASS e al proprio interno ha emanato la suddetta Circolare di cui però non si trova alcuna traccia nelle proposte di modifiche del Codice delle Assicurazioni nell'articolo in cui si parla della Funzione Attuariale (art. 30-sexies) mentre invece sarebbe necessario con l'occasione fare le necessarie integrazioni. Peraltro in tale Circolare si richiamano testi molto importanti disponibili sul sito dell'Ordine degli Attuari (www.ordineattuari.it) sia del CUP (Comitato Unitario delle Professioni) che dell'AAE (Associazione citata anche dalla direttiva Solvency II) che, in particolare, evidenziano con chiarezza che l'Attuario iscritto all'albo professionale è già *fit and proper* per svolgere tale attività.

Premessa la massima disponibilità già rappresentata per le vie brevi a discutere in un sereno confronto sul piano della sostanza tutte le questioni sollevate, ci pregiamo chiedere:

- una audizione sul tema per poter discutere di tali aspetti;
- la riconsiderazione a tutti i livelli preesistenti della figura dell'Attuario iscritto all'Albo professionale, permanendo comunque sul punto la nostra disponibilità a sviluppare ragionamenti per il futuro in un tavolo tecnico e giuridico, sia sull'evoluzione dell'attività degli Attuari Incaricati che su quella della costituenda Funzione Attuariale;
- una proroga almeno di una settimana (22 gennaio 2015) per le osservazioni relative ai vari articoli, a prescindere dalle considerazioni già svolte sulla figura dell'Attuario, questo perché il termine di circa una settimana indicato nella Vostra comunicazione appare decisamente stretto e quindi insufficiente per esaminare un documento di oltre 350 pagine.

Ci auguriamo vivamente che si possa arrivare di comune accordo ad una soluzione ragionevole delle questioni poste; pur tuttavia non si può non rappresentare a codesto Ministero che il Consiglio Nazionale degli Attuari, organismo apicale e istituzionale dell'Ordine degli Attuari, gli organismi territoriali professionali, nella nostra professione identificati dal Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari, e tutti gli iscritti all'Albo degli Attuari, sono allo stato attuale particolarmente sorpresi da tali interventi e fortemente preoccupati. Allo stesso modo il Consiglio Nazionale, nell'esercizio delle sue funzioni, adotterà a livello istituzionale tutte le iniziative necessarie a tutela della figura professionale dell'Attuario ai sensi della normativa vigente e del dettato costituzionale. Siamo comunque confidenti e fiduciosi nel fatto che codesto Ministero possa

esaminare gli aspetti sostanziali in precedenza illustrati e risolvere con saggia ragionevolezza la questione.

Doverosamente la presente è stata istituzionalmente indirizzata per conoscenza anche al Ministro della Giustizia che vigila sul nostro Ordine professionale.

Presidente CNA
Prof. Giampaolo Crenca



Presidente ONA
Dott. Fausto Belliscioni

